

785016

ACC

10000/142/443

CASE OF
MAR., A

10000/142/443

CASE OF USAI LUCIANO & OTHERS (ENEMY AGENTS, SARDINIA)
MAR., APR. 1945

0 8 7 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

FILE CLOSED 22 April 1945

26



4053/1.
 REGNO
 PROCURA GENERALE MILITARE DEL ~~RE IMPERATORE~~

PRESSO IL

TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

N. 12608
 prot. 9

Roma, li 22 aprile 1945

Risposta a nota del

N.

Alleg. n. 1

STAMPERIA REALE DI ROMA

Oggetto: Sentenza emessa nel procedimento a carico
 del Ten. USAI ed altri.

ALLA COMMISSIONE ALLEATA

Sotto Commissione Legale

= ROMA =

Come da accordi verbali, si trasmette copia della sentenza indicata in oggetto.

Si prega di voler restituire la copia predetta, quando codesta Commissione ne avrà presa visione.

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE
 (U. Borsari)

W. Borsari
 See file 4A

22 APR 1945

508 11766

ALLEGATO 1

- N. 8678/44 del processo
Data 16 marzo 1945

n. 273/45 Reg. Sentenza
n. 102/45 della rubrica

IN NOME DI S.A.R. UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL
REGNO

.....

IL TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE DI GUERRA DELLA SARDEGNA

Composto dei Sigg.,

COL. FR. LEODA COM. G. VINO

CAP. CC. RR. DORE DOTTOR GIOVANNI

TEN. COL. R. A. BOCCALATTE CAV. UFF. AUGUSTO

MAGG. C. VALL. CAJEDOU CAV. ENRICO

CAP. ART. TRUMET DOTTOR ERMANNO

PRESIDENTE

GIUDICE RELATORE

GIUDICE

GIUDICE

GIUDICE

Ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

- nella causa contro -

- 1°) - USAI Padre Luciano fu Raffaele e fu Lisca Maria nato a S. Gevino Monreale (Cagliari) il 18-12-1912 residente a Parma, Tenente Cappellano al 31° Reggimento Guastatori, incensurato.
- 2°) - CORONELLI Mario di Francesco e fu Cabula Rita nato a Leconi il 22-5-1907 residente a Scale d'Oru (Aosta) incensurato, Sergente Maggiore alla Scuola di Alta Potenza.
- 3°) - TRINCAS Francesco di Efisio e di Sias Merianna nato a Cagliari il 14-10-1915, ivi residente - Sergente alla Scuola Artilleria Contrerea Sabaudia - incensurato.
- 4°) - CARUS Francesco di Costantino e di Serra Antonietta nato il 25-11-1923 a Macomer (Nuoro) ivi residente, incensurato, soldato 8° Reggimento Genio.
- 5°) - MANCA Angelo di Raffaele e di Daga Giov. Maria nato il 4-5-918 a Villanova Monteleone (Sassari) ivi residente incensurato - aviere di governo aereo - porto n. 366 Roma.
- 6°) - MARCHI Antonio di Giovanni e di Piras Giuseppina nato il 31-5-1920 a Zeddi (Cagliari) residente in Oristano, incensurato Caporale 151° Reggimento Fanteria.
- 7°) - CASTA Antonio di Francesco e di Cabras Salvatorica nato il 6-1-1922 a Macomer (Nuoro) ivi residente, incensurato, Cap. Magg. 152° Reggimento Fanteria.
- 8°) - CORRA Virgilio Dante di Giovanni e di Pitzalis Marianna nato a Orroli (Nuoro) il 9-6-1924 ivi residente, incensurato, aviere aggregato al 38 Btg. Plotone Comando Perugia.
- 9°) - MASTIO Antonio Giuseppe fu Salvatore e di Morigiu Rosa nato a Orani (Nuoro) il 5-3-1917 ivi residente incensurato Sergente al 151° Reggimento Fanteria Sassari.

TUTTI DETENUTI ALLA CARCERE GIUDIZIARIA DI ORISTANO

IMPUTATI

- 20) - CORONGIU Mario di Francesco e fu Cabula Rita nato a Laconi il 22-3-1907, soldato a Sciale d'Ora (Aost.) incensurato, Sergente Maggiore alle Scuole di Alta Potenza.-
- 30) - TRINCAS Francesco di Eufisio e di Sias Marianna nato a Cagliari il 14-10-1915, ivi residente -Sergente alla Scuola Artilleria Contraree Gabaudin - incensurato.-
- 40) - CAMARU Francesco di Costantino e di Serra Antonietta nato il 25-11-1923 a Macomer (Nuoro) ivi residente, incensurato, soldato 80 Reggimento Genio.-
- 50) - MANCA Angelo di Raffaele e di Daga Giov. Maria nato il 4-5-1918 a Villanova Monteleone (Gassari) ivi residente incensurato - aviere di governo aereo - porto n. 366 Rome.
- 60) - MARCHI Antonio di Giovanni e di Piras Giuseppina nato il 31-5-1920 a Zeddiani (Cagliari) residente in Oristano, incensurato Caporale 1510 Reggimento Fanteria.-
- 70) - CASTLA Antonio di Francesco e di Cabras Salvatorica nato il 6-1-1922 a Macomer (Nuoro) ivi residente, incensurato, Cap. MAG. 1520 Reggimento Fanteria.-
- 80) - CORRA Virgilio Dante di Giovanni e di Pizzalis Marianna nato a Orroli (Nuoro) il 9-6-1924 ivi residente, incensurato, aviere aggregato al 38 Btg. Plotone Comando Perugia.-
- 90) - MASTIO Antonio Giuseppe fu Salvatore e di Marongiu Rosa nato a Orani (Nuoro) il 5-3-1917 ivi residente incensurato Sergente al 1510 Reggimento Fanteria Sassari.

TUTTI DETENUTI ALLA CARCERE GIUDIZIARIA DI ORISTANO

I M P U T A T I

- a) - TUTTI: Alto tradimento (Art. 77 CRM in relazione all'Art. 242 C.P. e 6 e 2 e 47 CRM) per essersi dopo l'8-9-1943 in Roma arruolati nelle formazioni dell'esercito repubblicano, e precisamente nel battaglione "Volontari di Sardegna"
- b) - TUTTI: Spionaggio Militare (Art. 59 CRM e 110 CP) per avere in concorso fra loro, essendo appartenenti all'esercito repubblicano e prescelti per una spedizione organizzata dai Comandi Germanici allo scopo di esercitare compiti di spionaggio in Sardegna, e dopo aver frequentato appositi corsi di addestramento alle dipendenze di ufficiali germanici e prestate giuramento di fedeltà ad Hitler ed agli ufficiali germanici ricevuto istruzioni, armi, apperati radiotrasmettenti, cifrari, e somme di denaro, scalandosi in Sardegna l'Usai in abito talare e gli altri in abito civile aviolanciati con paracaduti da aerei germanici in varie località, e in date varie dal 29 giugno al 6 novembre 1944 - compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco - a procurarsi per favorire il nemico, notizie di carattere politico e militare della Sardegna con speciale riferimento alle forze terrestri, marittime ed aeree nazionali ed alleate stanziate nell'isola, notizie destinate a rimanere segrete e suscettibili di compromettere la sicurezza delle forze stesse; - senza riuscire nell'intento per circostanze indipendenti alla loro volontà, e in specie perche' catturati dopo l'arrivo o qualche giorno piu' tardi e il Tenente Usai in particolare ad Alghero ove si

MANUQUANTERS AG. CASE NO. 78

era recato allo scopo di imbarcarsi a bordo olandestini per il ritorno nell'Italia occupata a missione compiuta, missione per l'espletamento della quale aveva iniziato i primi contatti.

- c) - IL TENENTE USAI solo inoltre: di arruolamento illecito di guerra (art. 85 C.M.P.) per avere anteriormente al 29 giugno 1944 nell'Italia occupata dai tedeschi mediante propaganda pubblica e individuale indotto militari sardi ad arruolarsi nell'esercito Repubblicano Btg. Volontari Sardi.
- d) - IL TENENTE USAI solo inoltre: di istigazione alla corruzione (art. 322 P.P. ed ultimo) per avere in data di poco anteriore al 17-11-1944 mentre era detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Cagliari promosso al Comandante delle Guardie Cassari Claudio di fare consegnare alla sua famiglia in Milano la somma di un milione ed altre utilità, quale compenso per il concorso chiesto allo stesso Cassari affinché lo aiutasse ad evadere dalle stesse carceri per far rientro nell'Italia occupata dai tedeschi. Con le aggravanti per l'U.S.A.I. il Corongiu, il Principe, il Mastio il Castia, il Marchi dell'essere rivestiti di un grado (Art. 47 n. 2 C.M.P.) e del concorso con inferiori (art. 50 C.M.P.) e per lo U.S.A.I. in ordine al reato di cui alla lettera b) dell'aver diretto l'attività alle persone che sono concorse nel reato medesimo (art. 112 P.P. n. 2 C.P.) aggravanti da applicarsi ad soli reati militari.

In esito all'odierno dibattimento sentiti il P.M. i difensori e gli imputati che per ultimi hanno avuto la parola, ritenuto in

F. A. T. T. O

Con denuncia 9 Novembre 1944 il Centro C.S. della Sardegna esponeva quanto appresso:
Tra il 29 giugno ed il 6 novembre i nominati Tenente Cappellano padre Luciano Usai, Sergente Mastio Antonio Giuseppe, Sergente Maggiore Corongiu Mario, Cap. Magg. Marchi Antonio, soldato Cotza Virgilio soldato Campus Francesco, Cap. Magg. Castia Antonio, soldato, Menca Angelo e Sergente Principe Francesco, appartenenti all'esercito repubblicano fascista e più precisamente al Pattaglione Volontari di Sardegna, calavano nell'isola mediante lancio con paracadute effettuato da aerei tedeschi.

All'atto del lancio non indossavano la divisa militare ma l'Usai vestiva l'abito talar e gli altri l'abito civile. Fuor parte veniva catturata da contadini subito dopo l'arrivo e consegnata ai carabinieri, altri venivano arrestati presso le famiglie qualche giorno dopo e taluni, più precisamente il Mastio, il Marchi ed il Menca, si erano già presentati ai Carabinieri ed al Distretto Militare riferendo di aver raggiunto l'isola con mezzi di fortuna. Il Cappellano veniva arrestato in alghero dove, a suo dire, si era recato alla ricerca di qualche pescatore disposto, a missione compiuta, a trasportarlo nelle coste dell'Italia occupata dai tedeschi.

In sede di interrogatorio tutti concordemente, ad eccezione dell'Usai e del Corongiu, dichiaravano che, appartenendo a Reparti stanziati all'epoca dell'armistizio nell'Italia centrale e sbandatisi nelle note contingenze, si erano dovuti arruolare nelle formazioni dell'esercito repubblicano perché privi di mezzi di sussistenza e taluno anche in seguito a rastrellamenti operati dai tedeschi; che erano stati avviati al Centro di Assistenza per i Sardi fondato a Roma ed al quale era preposto padre Usai che, con opera

Con denuncia 9 Novembre 1944 il Centro C.S. della Sardegna esponeva quanto appreso: Tra il 29 giugno ed il 7 novembre i nominati Tenente Cappellano padre Luciano Usai, Sergente Mastio Antonio Giuseppe, Sergente Maggiore Gerongiu Mario, Cap. MAGG. Marchi Antonio, colui Cotto Virgilio soldato Campus Francesco, Cap. MAGG. Castia Antonio, soldato, Menca Angelo e Sergente Tronca Francesco, appartenenti all'esercito repubblicano fascista e fin' precisante al Battaglione volontari di Sardegna, calavano nell'isola mediante lancio con paracadute effettuato da aerei tedeschi.

All'atto del lancio non indossavano la divisa militare ma l'Usai vestiva l'abito talar e gli altri l'abito civile. Fuor parte veniva catturata da contadini subito dopo l'arrivo e consegnata ai carabinieri, altri venivano arrestati presso le famiglie qualche giorno dopo e taluni, piu' precisamente il Mastio, il Marchi ed il Menca, si erano gia' presentati ai Carabinieri ed al Distretto Militare riferendo di aver raggiunto l'isola con mezzi di fortuna. Il Cappellano veniva arrestato in Alghero dove, a suo dire, si era recato alla ricerca di qualche pescatore disposto, a missione compiuta, a trasferirlo nelle coste dell'Italia occupata dai tedeschi.

In sede di interrogatorio tutti concordemente, ed eccezione dell'Usai e del Corongiu, dichiaravano che, appartenendo a Reparti stanziati all'epoca dell'armistizio nell'Italia centrale e sbandatisi nelle note contingenze, si erano dovuti arruolare nelle formazioni dell'esercito repubblicano perche' privi di mezzi di sussistenza e taluno anche in seguito a rastrellamenti operati dai tedeschi; che erano stati avviati al Centro di Assistenza per i Sardi fondato a Roma ed al quale era preposto padre Usai che, con opere assidue di propaganda e persuasione, consigliava l'arruolamento nel battaglione volontari di Sardegna di nuove formazioni; che, trovandosi dette unita', di cui facevano parte, alle dirette dipendenze dei germanici in zona di Fiume, dove era stata trasferita e messa in un campo di concentramento a seguito dei continui defezionianti della maggior parte dei componenti, nei primi del marzo 1944 il padre Usai si era ivi presentato per scegliere un gruppetto di militari che, a suo dire, dovevano essere destinati sul Lago di Garda presso la presidenza del Consiglio, di cui il sottosegretario era il sardo Francesco Maria Parracu. Molti si erano offerti volontari, ma loro erano stati prescelti. Appena lasciati Fiume, nello scompartimento ferroviario il Cappellano aveva rivelato che scopo della sua venuta al Battaglione era stato quello di scegliere degli uomini da inviare in Sardegna per compiere una missione della quale per il momento non aveva specificato la qualita' e lo scopo. Questi erano stati specificati a Pogliano sul Garda e tutti avevano accettato sia con la speranza di potersi restituire alle famiglie sia perche' non avevano altra via di scelta dal momento che erano diventati depositari di un segreto cosi' importante. In tal modo vennero trasferiti a Milano dove frequentarono un corso di addestramento sotto la guida di ufficiali tedeschi specie per impratichirsi nell'uso di apparecchi radio e di cifrari e nel riconoscimento di mezzi bellici e di uniformi degli alleati; dagli stessi ufficiali germanici avevano ricevuto prima della partenza, istruzioni, apparecchi radio e cifrari nonche' notevoli somme di denaro anche in valuta estere. Erano stati vincolati ad un giuramento di fedelta' ad Hitler ed impegnati a mantenere il segreto sugli scopi della missione che era destinata a raccogliere notizie sulla situazione arising dal punto di vista politico e militare anche in relazione alla presenza di forze destinate a partecipare ad operazioni per la liberazione del territorio occupato. Giunti in Sardegna dovevano stabilire contatti con l'Usai recandosi a S. Lussurgiu, prescelto come punto di riunione.

per essere più facile del BARONCU, dovevano evitare i luoghi abitati, non recarsi presso le rispettive famiglie in vista dei SS. Il padre UAI, a sua volta, confermava l'asserito degli altri sulle modalità e gli scopi della missione epionistica, dichiarando di aver accettato di accompagnarla per invito del BARONCU ed allo scopo di rivedere la famiglia; che all'arrivo nell'isola si era recato dapprima a S. Lussurgiu per salutare i famigliari del BARONCU e di poi ad Alghero alla ricerca del persecutore: che nell'esercito repubblicano era stato arruolato per disposizione dell'Ordinariato Militare e che rispondeva a verità il fatto che lui dirigesse in Roma l'Ufficio Assistenza per i sardi che cercava di salvare dai pericoli dei rastrellamenti e della deportazione germanica, invitandoli a far parte delle formazioni repubblicane.

Infine il CARONCU asseriva che scopo del suo arruolamento era stato quello di procurarsi un foglio di congedo che gli doveva servire per la riassunzione nell'impiego civile: che essendo stato prescelto dall'UAI nella sua qualità di radiotelegrafista aveva ritenuto di non poter esimersene poiché il rifiuto, specie dopo aver preso conoscenza dell'impresa che si doveva organizzare, avrebbe per lui implicato serie conseguenze e che nella sua determinazione aveva anche influito il desiderio di rivedere i propri genitori, pur avendo la moglie ed i figli residenti in Piemonte. Procedutosi a seguito di tale denuncia a rito diretto ed ordine di cattura tutti gli imputati comparivano all'odierna udienza in stato di detenzione per rispondere dei reati loro in rubrica rispettivamente ascritti. Le risultanze istruttorie trovavano piena conferma dell'orale dibattimento, dove, da parte delle UAI, si cercava di sostenere che lo scopo della gita ad Alghero da lui primamente riferito era falso e dichiarato solo per tenere al di fuori della causa il Vescovo di tale città e che, seppure genericamente ed in maniera vaga, date le circostanze, fin da quando i componenti la missione si trovarono a Milano, si era ventilata l'idea di costituirsi alle autorità al momento dell'arrivo in Sardegna. Senonché, questa ultima circostanza non trovava conferma negli altri imputati, taluno dei quali la faceva risalire ad una manovra iniziata nelle carceri di Cagliari allo scopo di salvare il capo della missione. Circa l'istigazione alla corruzione, l'UAI respingeva l'accusa, asserendo che le proposte da lui fatte ad un agente ed al comandante avevano un tono scherzoso, anche perché si trovava in condizioni di non poter far fede alle promesse. Dei testi esclusi il Cap. dei SS. R. VESARO Giuseppino confermava la propria denuncia, dichiarando, fra l'altro, che l'UAI non aveva fatto mistero delle sue intenzioni di ritornare nell'Italia occupata dai tedeschi a missione ultimata, e che nessuno degli imputati aveva fatto con lui accenni ai preventivi accordi di costituzione alle autorità, dichiarando anzi, al riguardo, che in seno a loro regnava molta diffidenza, per cui taluni di essi avevano esternato i loro propositi a persone estranee all'ambiente. Il Parroco di S. Lussurgiu Don Meaggia deponeva che l'UAI si era a lui presentato quale appartenente alle missioni estere di Roma confessandogli, a sua richiesta,

a rito diretto ed ordine di cattura tutti gli imputati comparivano all'odierna udienza in stato di detenzione per rispondere dei reati loro in rubrica rispettivamente ascritti. Le risultanze istruttorie trovavano piena conferma dell'orale dibattimento, dove, da parte delle USAI, si cercava di sostenere che lo scopo della gita ad Alghero da lui principalmente riferito era falso e dichiarato solo per tenere al di fuori della causa il Vescovo di tale città e che, seppure genericamente ed in maniera vaga, date le circostanze, fin da quando i componenti la missione si trovavano a Milano, si era ventilata l'idea di costituirsi alle autorità al momento dell'arrivo in Sardegna. Senonché, questa ultima circostanza non trovava conferma negli altri imputati, taluno dei quali la faceva risalire ad una rinnovo iniziata nelle carceri di Cagliari allo scopo di salvare il capo della missione. Circa l'istigazione alla corruzione, L'USAI respingeva l'accusa, asserendo che le proposte da lui fatte ad un agente ed al comandante avevano un tono scherzoso, anche perché si trovava in condizioni di non poter far fede alle promesse. Dai testi usciva il Cap. dei CC. RR. PISANO Giuseppe, conferiva la propria denuncia, dichiarando, fra l'altro, che L'USAI non aveva fatto mistero delle sue intenzioni di ritornare nell'Italia occupata dai tedeschi a missione ultimata, e che nessuno degli imputati aveva fatto con lui accento ai preventivi accordi di costituzione alle autorità, dichiarando anzi, al riguardo, che in seno a loro regnava molta diffidenza, per cui taluni di essi avevano interrotto i loro propositi a persone estraneo all'ambiente. Il Barroco di S. Lussurgiu Don Meaggia deponeva che L'USAI si era a lui presentato quale appartenente alle missioni estere di Roma confessandogli, a sua richiesta, di essere sceso in Sardegna con un paracadute per compiere una missione speciale: che egli lo aveva esortato a presentarsi ad un Vescovo del che L'USAI aveva convenuto affermando che si sarebbe presentato a quello di Alghero dove il giorno dopo doveva recarsi; che infine, visto che esso MEAGGIA non gli dava tempo ascolto lo aveva incaricato di avviare presso il Dottor SUCCHI di Abbasanta le persone che avrebbero curato di lui. Il comandante degli agenti di custodia pres-

..

so le Carceri Giudiziarie di Cagliari PASSERI Claudio devonava che l'USAI gli aveva proposto la fuga dal Carcere dietro compenso di un milione ed altre utilità per la famiglia sfollata a Milano spiegando però di non essere sicuro se la proposta fosse o meno seria in quanto l'USAI l'aveva formulata in tono scherzoso. SALMA Efisio, MAIO Silvio, BALA Innocenza, MARCOTU Gerardo e DEDONI Sebastiano riferivano in merito alla condotta tenuta all'arrivo in Sardegna ed in Roma nel periodo dell'Occupazione tedesca dal MARCU, dal CASTIA e dal MASTIO. Durante lo svolgimento della discussione finale si presentavano al P.M. certi PIRAS Emilio e SALMA Angelo, affermando che, essendo solo allora giunti a conoscenza che un processo si celebrava contro il padre USAI, avevano da fare delle rivelazioni sulla di lui condotta tenuta in Capranica nel novembre 1943 dove essi si trovavano sbandati. Indicavano pure il teste ZUDDAS Rinaldo come colui che era in grado di produrre nuove prove circa l'attività dell'USAI nel periodo anzidetto. Su istanza del P.M. cui si opponeva la difesa, il Tribunale emetteva l'ordinanza in atti, ammettendo le nuove prove.

All'udienza fissata i sommanominati dichiaravano che, mentre due di essi si trovavano in Capranica nascosti per sottrarsi all'arruolamento dei nazi-fascisti, erano stati, insieme ad altri sardi come loro sbandati, avvicinati dall'USAI, il quale li aveva invitati ad arruolarsi nel battaglione volontari in quanto vario sarebbe stato attendere l'arrivo degli alleati, che in seguito l'USAI aveva fatto affiggere manifesti esortanti all'arruolamento, e sanzionanti gravi pene per quelli che non si sarebbero presentati e per coloro che avrebbero dato ricetto agli sbandati; che come conseguenza di tali attività, dapprima venne tolto agli sbandati il poco pane che con sotterfugi riuscivano ad ottenere mediante tessere annonarie fornite dal Municipio, di poi da parte tedesca venne effettuato un rastrellamento che portò all'esecuzione nelle campagne di Sutri di 19 sardi catturati fra cui il ZUDDAS che miracolosamente riuscì a scappare all'eccidio sebbene gravemente ferito.

Il PIRAS, nel confermare l'opera dell'USAI in merito alla propaganda per l'arruolamento, asseriva di essersi recato da lui a Roma per chiederle un lasciapassare onde raggiungere Capranica, dove si diceva che il fratello lo fosse stato fucilato dai tedeschi. L'USAI glielo aveva negato quando espresse il suo cognome, esclamando "bella roba"; ed invitandolo ad andare via prima che fosse troppo tardi. Tali circostanze venivano negate dallo USAI che ammetteva solamente i viaggi a Capranica per invitare i sardi ad arruolarsi per sottrarli alla deportazione in Germania.

Cio' posto, osserva in DIRITTO

nuove prove circa l'attività dell'USMI nel periodo suddetto. Su istanza del P.M. cui si opponeva la difesa, il Tribunale ammetteva l'ordinanza in atti, ammettendo le nuove prove.

All'udienza fissata i sopranzionati dichiaravano che, mentre dai di essi i trovavano in Capranica nascosti per sottrarsi all'arruolamento dei nazi-fascisti, erano stati, insieme ad altri sardi come loro sbandati, avvicinati dall'USMI, il quale li aveva invitati ad arruolarsi nel battaglione volontari in quanto vario sarebbe stato attendere l'arrivo degli alleati, che in seguito l'USMI aveva fatto affiggere manifesti esortanti all'arruolamento, e sanzionanti gravi pene per quelli che non si sarebbero presentati e per coloro che avrebbero dato ricetto agli sbandati; che come conseguenza di tali attività, dapprima venne tolto agli sbandati il poco pane che con sotterfugi riuscivano ad ottenere mediante tessere anonarie fornite dal Municipio, di poi da parte tedesca venne effettuato un rastrellamento che porto' all'esecuzione nelle campagne di Sutri di 19 sardi catturati fra cui il JUDDIS che miracolosamente riuscì a scappare all'eccidio sebbene gravemente ferito.

Il PIRAS, nel confermare l'opera dell'USMI in merito alla propaganda per l'arruolamento, asseriva di essersi recato da lui a Roma per chiedergli un lasciapassare onde raggiungere Capranica, dove si diceva che il fratello lo fosse stato fucilato dai tedeschi. L'USMI glielo aveva negato quando apprese il suo cognome, esclamando "bella roba!" ed invitandolo ad andare via prima che fosse troppo tardi. Tali circostanze venivano negate dallo USMI che ammetteva solamente i viaggi a Capranica per invitare i sardi ad arruolarsi per sottrarli alla deportazione in Germania.

Cio' posto, osserva in D I L I T O

Per quanto attiene ai reati militari ascritti agli imputati osserva il Collegio che gli estremi materiali di essi risultano accertati in base alle stesse ammissioni di costoro, onde si tratta di stabilire soltanto se ne ricorrano gli estremi intenzionali. E' questa l'indagine essenziale della causa ed e' da ritenere sicuramente consentita dalle norme vigenti. Invero, sebbene in materia di spionaggio esista il principio essenziale sancito da convenzioni internazionali ed accolto nella legislazione penale di guerra dei vari paesi, che il militare nemico sorpreso travestito oltre le linee si possa o si debba presumere come spia e sia soggetto alla pena capitale, tale principio non e' certamente applicabile al caso in esame. Detta presunzione ha infatti il suo fondamento nella incontrastabile appartenenza dell'agente alle FF. AA. nemiche, la quale, nella circostanza dell'essere l'agente stesso sorpreso travestito in determinati

•//•

luoghi d'interesse militare, importa che non si abbia necessita' di ulteriori prove per il riconoscimento di un fatto suscettibile di essere sanzionato con la pena capitale.

Ma se invece l'appartenenza alle FF. AA. nemiche, sia, nonostante le apparenze, contestabile perche' l'agente appartiene alla nazionalita' di un paese alleato o co-belligerante e, trovandosi in territorio occupato, puo' essere stato costretto ad assumere il ruolo di collaboratore del nemico, detta presunzione viene meno. In tal caso, come appunto nel caso in esame, si deve accertare se si tratti o no di un traditore o di una spia, imponendosi pertanto l'indagine sull'elemento internazionale, la del reato, salva l'applicazione di quella speciali norme che, pur in mancanza di una prova certa in ordine a tale elemento internazionale, prevalevano i reati cosiddetti di spionaggio indiziario. Nel caso in esame pertanto non puo' farsi ricorso alla norma di cui all'art. 64 CPME ma deve accertarsi la configurabilita' dei reati contestati di altro tradimento e di spionaggio a sensi degli artt. 77 C.P.M. in relazione all'art. 242 C.F. e 59 C.P.M.C. L'indagine sull'elemento internazionale induce senz'altro ad affermare la piena colpevolezza dell'imputato USAI lancia in ordine a tutti e tre i reati militari ascrittigli. Non si puo' dare alcun credito alle sue proteste d'innocenza secondo le quali avrebbe prestato servizio nelle FF. AA. repubblicane unicamente per obbedire agli ordini dell'Ordinamento Militare; avrebbe accettato di far parte della missione spionistica in Sardegna per raggiungere la propria famiglia e sottrarsi ad una possibile destinazione in Germania; ed avrebbe partecipato all'attivita' di arruolamento con propaganda pubblica ed indivisibile unicamente allo scopo di sottrarre i militari sardi sbandati dalle persecuzioni dei tedeschi. Invero lo stesso USAI non puo' negare i suoi rapporti di amicizia con il serbo BARRACU, sottosegretario del sedicente Governo Rasciate Repubblicano, rapporti di amicizia che avrebbero dovuto rinviare gli se forzato, come stata l'obediencia agli ordini del Barracu stesso. Il fatto che il Barracu si sia recato in Sardegna che il Barracu richiama come capo della spedizione in Sardegna, lo presocse; ed e' incontestabile che una scelta di questo genere non puo' che essere stata non soltanto accurata ed oculata, ma fondata su concreti elementi di esperienza, coai' da doversi escludere la possibilita' di un errore. E tutta la condotta dell'USAI, quale risulta dalle sue dichiarazioni e da quelle dei coimputati, appare materialmente di dedizioni ai fascisti ed ai tedeschi. In particolare e' risultato che l'USAI si dedico' con un entusiasmo ed un accanimento degni di miglior causa all'arruolamento di militari sardi sbandati, specie nella zona di Capranica, ove egli, dopo aver usato, inviti, lusinghe e suggestioni, e fatti affiggere manifesti a carattere intimidatorio, non solo per i militari sbandati, ma anche per coloro che ad essi prestavano assistenza, si interessava di diffidare l'autorita' locali affinche' non rilasciassero tessere anonime ai prigionieri militari, i quali in tal modo - secondo le precise ed obiettive deposizioni dei testi BARRACU, PINIS e SALVI, si trovarono a cadere, dallo

alcun credito alle sue proteste d'innocenza secondo le quali avrebbe prestato servizio nelle FF. AA. repubblicane unicamente per obbedire agli ordini dell'Ordinamento Militare; avrebbe accettato di far parte della missione sionistica in Sardegna per raggiungere la propria famiglia e sottrarsi ad una possibile destinazione in Germania; ed avrebbe partecipato all'attività di arruolamento con propaganda pubblica ed individuale unicamente allo scopo di sottrarre i militari sardi abbandonati dalle persecuzioni dei tedeschi. Invero lo stesso USMI non può negare i suoi rapporti di amicizia con il cardo BARRACU, Sottosegretario del sedicente Governo Fascista Repubblicano, rapporti di amicizia che avrebbero dovuto riproporgli se forzata fosse stata l'obbedienza agli ordini del Barracu stesso. Il tedesco di lingua esclusivamente di lingua che il Barracu richiese del tedesco di lingua per designare un elemento di fiducia come capo della spedizione in Sardegna, lo prescelse; ed e' incontestabile che una scelta di questo genere non può che essere stata non soltanto accurata ed oculata, ma fondata su concreti elementi di esperienza, coai da doversi escludere la possibilità di un errore. E tutta la condotta dell'USMI, quale risulta dalle sue dichiarazioni e da quelle dei cooptati, appare maturata di dedizioni ai fascisti ed ai tedeschi. In particolare e' risultato che l'USMI si dedicò con un entusiasmo ed un accanimento degni di miglior causa all'arruolamento di militari sardi sbandati, specie nella zona di Capranica, ove egli, dopo aver usato, inriti, lusinghe e suggestioni, e fatti affiggere manifesti a carattere intimidatorio, non solo per i militari sbandati, ma anche per coloro che ad essi prestavano assistenza, si interessò finanche di diffidare le autorità locali affinché non rilasciassero tessere anonime ai predetti militari, i quali in tal modo - secondo le precise ed obiettive deposizioni dei testi JAMES, PIAS e S.M.A., si trovarono a cadere, dallo stato di tranquillità in cui versavano prima della venuta dell'USMI a Capranica, nella condizione di perseguitati, che ebbe il suo tragico epilogo nel rastrellamento effettuato dai tedeschi nel novembre 1943, proprio a danno di militari sardi, e nella barbara esecuzione capitale di diciannove di essi. Non meno limpide sono le prove sugli intendimenti dell'USMI quando si esaminò la condotta da lui tenuta dopo l'arrivo in Sardegna. E' da escludere che egli si fosse inteso preventivamente con

.//.

i suoi uomini per presentarsi alle autorità dopo l'arrivo nell'isola; non soltanto perché tale circostanza è smentita in modo preciso e coerente dalle dichiarazioni di taluno dei imputati, ma specialmente perché se una intesa di tal genere vi fosse stata, l'USAI non avrebbe mancato di realizzarla immediatamente, soprattutto perché, come capo della spedizione, doveva sentire l'obbligo e la necessità di preservare da eventuali sanzioni immediate coloro che ancora dovevano giungere nell'isola. Ma che l'USAI, anche senza un'intesa preventiva, non avesse l'intenzione di costituirsi alle autorità e di venire meno al giuramento prestato ai tedeschi, è dimostrato in modo lampante dal fatto che egli, giunto in Sardegna, ne si presentò alle autorità civili o militari né si recò presso la propria famiglia a S. Gavino né si presentò alla più vicina autorità religiosa (arcivescovo di Oristano) né si curò di attendere qualcuno dei compagni per accordarsi circa la linea di condotta da tenere per disimpegnarsi dal compito assunto, ma seguì fedelmente le istruzioni ricevute dai tedeschi, che gli avevano prescritto di recarsi a S. Lussurgiu, paese del BARRACU, designato come luogo di riferimento a posto di concentramento dei componenti la spedizione, e di recarsi ad Alghero, donde l'USAI, a missione ultimata, sarebbe dovuto ripartire con qualche imbarcazione clandestina alla volta del territorio occupato. La conferma più eloquente degli intendimenti del viaggio dell'USAI a S. Lussurgiu e data dalla testimonianza del parroco del paese, MANGIOLA, che l'USAI ha dedotto nella speranza che questi si inducesse ad essere sporgiatore a suo favore: Il MANGIOLA, infatti, pure nella critica situazione in cui si è trovato come teste, si è ben guardato dal confermare le asserzioni di padre USAI circa la manifestata intenzione di presentarsi alle autorità e non ha mancato di dichiarare esplicitamente che aveva rammentato all'USAI i suoi doveri di sacerdote, il che dimostra che l'imputato avevanostinto di volersi occupare di ben altro che di tali doveri. E mentre lo stesso imputato ammette che il MANGIOLA cercò di allontanarlo, il che conferma ancora che questi non si trovò di fronte a persona incline a presentarsi alle autorità; e' pur chiaro che l'USAI, non avendo trovato nel parroco quell'appoggio in cui aveva confidato sia come religioso sia come presunto amico del BARRACU, si trovò contretto a spostare la propria base ad Abbassanta presso il Dottor SERRI, lontano parente del BARRACU e nella sua opinione disposto ad aiutarlo. Quando a tutto ciò si aggiunge che l'USAI nella sua prima dichiarazione ha esplicitamente ammesso di essersi recato ad Alghero allo scopo principale di ricavarne un mezzo con cui poter ritornare nella Italia occupata e che la ritrattazione di tale dichiarazione e' del tutto puerile contraddittoria ed inattendibile, non può non considerarsi che gli elementi di prova sull'intenzione dell'USAI sono ampiamente ed univocamente atti a dimostrare la perfetta corrispondenza tra le intenzioni stesse

accedersi circa la linea di condotta da tenere per il compito assegnato, ma seguì, fedelmente le istruzioni ricevute dal tedesco, che gli avevano prescritto di recarsi a S. Eusebio, paese del Piamonte, designato come luogo di riferimento a posto di concentramento dei componenti la spedizione, e di recarsi ad Alghero, donde l'USAI, a missione ultimata, sarebbe dovuto ripartire con qualche imbarcazione clandestina alla volta del territorio occupato. La conferenza più eloquente degli intendimenti del viaggio dell'USAI a S. Eusebio e data dalla testimonianza del parroco del paese, MANGIÀ, che l'USAI ha dedotto nella speranza che questi si inducesse ad essere spregiudicato a suo favore: il MANGIÀ, infatti, pure nella critica situazione in cui si è trovato come teste, si è ben guardato dal confermare le asserzioni di padre USAI circa la manifestazione d'intenzione di presentarsi alle autorità, e non ha mancato di dichiarare esplicitamente che aveva rammentato all'USAI i suoi doveri di sacerdote, il che dimostra che l'imputato aveva mostrato di volersi occupare di ben altro che di tali doveri. E mentre lo stesso imputato ammette che il MANGIÀ cercò di allontanarlo, il che conferma ancora che questi non si trovò di fronte a persona incline a presentarsi alle autorità, e non si trova che l'USAI, non avendo trovato nel parroco quell'appoggio in cui aveva confidato sia come religioso sia come presunto amico del MANGIÀ, si trovò costretto a spostare la propria base ad Abbazia presso il Dottor SUCCHI, lontano parente del MANGIÀ e nella sua opinione disposto ad aiutarlo. Quando a tutto ciò si aggiunge che l'USAI nella sua prima dichiarazione ha esplicitamente ammesso di essersi recato ad Alghero allo scopo principale di ricreare un mezzo con cui poter ritornare nella Italia occupata e che la ritrattazione di tale dichiarazione e del tutto puerile contraddittoria ed inattendibile, non può non concludersi che gli elementi di prova sull'intenzione dell'USAI sono ampiamente ed univocamente atti a dimostrare la perfetta corrispondenza tra la intenzione stessa e gli atti materiali compiuti. Ciò premesso in linea di fatto non può disconoscersi che i fatti commessi dall'USAI integrano in pieno gli estremi dei reati contestati. Di quello di alto tradimento anzitutto poiché che' anche se vera la destinazione dell'USAI al servizio nelle I.P. che repubblicare da parte dell'Ordinariato Militare, l'imputato preato la propria opera con volontaria dedizione e soprattutto con meditata ben diversa da quella che avrebbero potuto giustificarsi da detta destinazione in relazione ai compiti che un cappellano militare e' chiamato ad assolvere, onde, se pur potesse darsi alla disposizione dell'Ordinariato un valore apprezzabile agli effetti dell'esimente di cui all'art. 242 d.P., questo valore e' certamente annullato da tutta quella parte dell'attività

..

dell'USAI con la quale questi, solo in forza della rilevata sua dedizione ai fascisti ed ai tedeschi, ha dato al di là ed al di fuori dei compiti assegnati. In secondo luogo del delitto di spionaggio poiché deve disattendere la tesi difensiva volta a dimostrare che in ogni caso sarebbero stati compiuti soltanto atti preparatori e non atti esecutivi; il contrario deve affermarsi osservando che, mentre anche gli atti preparatori formano materia del tentativo punibile quando, come nella specie, rivestano carattere di idoneità e di univocità, il caso in esame rivela anche i caratteri della esecutività, poiché, tenuto conto delle modalità della spedizione, la preparazione ebbe luogo in Italia occupata (intese, corsi di addestramento ecc) e la calata in Sardegna rappresenta già un primo atto di esecuzione, cui l'USAI fece seguire gli altri che corrispondevano alle istruzioni guerriere e che portarono al risultato di sfondare la rete di informazioni e di predisporre le misure per l'epilogo della missione. Non deve dimenticarsi che la legge penale in materia di spionaggio è particolarmente rigorosa, tanto che l'attività della spia è rigidamente interclusa tra il disposto dell'art. 50 GM, che condiziona la punizione di taluni atteggiamenti sospetti che soltanto come tali vengono puniti in base al semplice elemento negativo della marcata giustificazione del colpevole, e il disposto dell'art. 59 GM che prevede lo spionaggio vero e proprio, onde l'USAI che per il solo fatto del possesso del cifrario senza giustificato motivo avrebbe potuto essere punito ai termini dell'art. 90 GM, non può che essere punito a norma dell'art. 59 GM in quanto detto possesso non è semplicemente ingiustificato ma pienamente volto al compimento di attività spionistiche, e per di più inquadrato in un complesso di atti pure univocamente rivolti allo stesso fine.

Da ultimo l'USAI deve essere dichiarato responsabile del delitto di arruolamento illecito di guerra poiché la propaganda pubblica ed individuale da lui esercitata per acquisire elementi "volontari" al battaglione presso cui prestava servizio è tipicamente quella prevista dall'art. 85 GM. La gravità dei reati commessi dall'USAI, ciascuno dei quali importa come pena edittale quella capitale, le modalità con cui egli pose in essere le singole attività criminali in un posto di comando e di responsabilità e specialmente l'accanimento con cui si dedicò al compito dell'arruolamento inducono all'applicazione, a suo carico, delle più severe sanzioni. Ove si tenga presente che l'USAI, con il carattere settario e fatisso ed intollerante della sua condotta, tipicamente rivoltò dall'inqualificabile giuramento di fedeltà ad Hitler e dell'insulto rivoltò, secondo la deposizione del teste PPS, il fratello di un suo connazionale e contemporaneo fucilato dai tedeschi, ha evidentemente agito, quelli che fossero le sue idealità politiche, in pieno contrasto ai più elementari doveri di italiano, di uomo civile e di sacerdote e con la nobilissima tradizione dei cappellani militari, costantemente dediti ai compiti di assistenza morale e religiosa dei soldati ed usi ad assumere compiti militari, anche con fulgido esempio,

- 8 -

nel cui quadro potranno anche essere assunte le ulteriori prove dedotte dal difensore, che ai fini della presente causa, appaiono superflue e non rilevanti. Egua pena pertanto reputasi infliggere quella di anni trenta di reclusione, ivi cumulate quella di anni venti che è infliggono per ciascun reato in sostituzione della pena capitale al sensi del citato art. 26 CPMG ed applicando il disposto dell'art. 73 c. 2 C.P. A tale pena conseguono quelle accessorie della degradazione e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché il pagamento delle spese del giudizio. Per quanto riguarda gli altri imputati il Collegio osserva che tutti gli elementi di prova positivamente emessi a carico dell'Ussai risultano allo stato negativo nei confronti di essi, eccezion fatta per il Corongiu per il quale si svolgeranno considerazioni specifiche. Invero, per quanto attiene all'arruolamento nelle Forze repubblicane, il Collegio non può non tener conto delle risultanze acquisite in causa circa le ingiunzioni, le minacce e le coercizioni di cui furono oggetto nell'Italia occupata in genere tutti i connazionali ed in specie i militari sbandati, e particolarmente i militari sardi. Una chiara riprova si desume, oltre che dal tragico episodio di Butri, dal fatto stesso che numerosissime e continue furono le defezioni dei cosiddetti volontari del battaglione; tanto che neppure sugli elementi non defezionati si faceva affidamento se i tedeschi si videro costretti a rinchiuderli in un campo di concentramento. Tutto ciò da un lato induce a dar credito alle giustificazioni genericamente e concordemente addotte dagli'imputati, per lo più giovanissimi e di scarsa levatura mentale, privi di qualunque passato politico, immuni da qualsiasi sospetto, circa intendimenti di faziosità, e di settarismo, rimasti in balia di se stessi dopo lo sbandamento dei rispettivi Reparti, taluni/dopo aver anche combattuto contro i tedeschi, così da richiamare, per il fatto dell'arruolamento, più che la stessa circostanza esimente prevista dall'art. 242 C.P., la mancanza dell'elemento psicologico del reato in esame, consistente nella volontà di partecipare alla lotta armata contro lo Stato, ed anzi la presenza di intendimenti contrastanti con tale volontà. D'altro lato questi stessi elementi tolgono ogni valore alla presunzione che essi abbiano potuto essere prescelti alla spedizione in Sardegna per la loro provata fedeltà; essendo evidente che la loro disgraziata condizione poté costringerli ad atteggiamenti simulati suscettibili di indurre in errore colui che li prescelse; atteggiamenti simulati dei quali è chiaro cenno nelle dichiarazioni di taluni degli imputati che, smentendo l'innutile e l'inattendibile menzogna delle intese preventive, hanno esplicitamente affermato che per prudenza non lasciavano trapelare i propri

carabinieri, tale comportamento, come ha spiegato il Capitano Pisano, si dovette unicamente al timore di essere fucilato, da cui il Pscheda si lasciò prendere nel vedersi trattenuto in arresto nonostante la spontanea costituzione. Degli altri componenti la spedizione i più furono arrestati subito e non poterono dare una prova concreta del loro intendimento di non dar corso all'incarico ricevuto; ma è certo che costoro, al momento dell'arrivo nell'isola, non usarono quelle cautele che sarebbero state appropriate, nè, sebbene forniti di armi e di danaro, opposero resistenza alla cattura da parte di contadini o pastori disarmati, o cercarono di corromperli per sottrarsi alla cattura stessa.

Men che meno furono cauti e cercarono di nascondere la loro presenza coloro che non furono arrestati subito, i quali anzi si presentarono ai carabinieri o al Distretto Militare, dopo aver raggiunto le rispettive famiglie. Vero è che costoro non si costituirono alle autorità esponendo esplicitamente in qual modo e per qual fine erano stati mandati in Sardegna e si limitarono a dichiarare di essere giunti con mezzi di fortuna; e che può apparire sospettabile il comportamento di taluno di essi, (il Mastio, il quale per altro risulta appartenente a famiglia perseguitata dal fascismo) poichè, prima di presentarsi alle autorità, si recò a S. Lussurgiu alla ricerca di padre Usai. Non si deve però dimenticare che tale comportamento, apparentemente negativo o sospettabile, è facilmente spiegabile con la preoccupazione ben giustificata di essere trattenuti in arresto e forse anche assoggettati a procedimento ed a condanna nonostante la spontanea presentazione; ed è spiegabile altresì con il desiderio di accordarsi con il capo della spedizione sulla condotta da seguire, ossia di scegliere tra l'esplicita costituzione alle autorità e la semplice astensione dalle attività di spionaggio, desiderio ovviamente sorto dopo che erano cessati i motivi di diffidenza reciproca che prima della partenza avevano indotto ciascuno a dissimulare le proprie intenzioni. Infine si deve tenere presente che i componenti la spedizione avevano ricevuto somme notevoli di danaro il che ha presumibilmente dato adito all'intendimento di fruire delle somme stesse, intendimento che si è ritenuto di realizzare nel modo più conveniente scegliendo il miglior partito di trattenersi in famiglia e di riprendere le antiche attività, senza esporrsi ai rischi di una esplicita costituzione che avrebbe potuto anche essere interpretata soltanto come una resipiscenza. In definitiva per tutti costoro mentre gli elementi di accusa sono interamente negativi od equivoci, i soli elementi positivi sono favorevoli alla tesi difensiva, la cui accogli-

rispettive famiglie. Vero è che costoro non si costituirono alle autorità esponendo esplicitamente in qual modo e per qual fine erano stati mandati in Sardegna e si limitarono a dichiarare di essere giunti con mezzi di fortuna; e che può apparire sospettabile il comportamento di taluno di essi, (il Mastio, il quale per altro risulta appartenente a famiglia perseguitata dal fascismo) poichè, prima di presentarsi alle autorità, si recò a S. Lussurgiu alla ricerca di padre Usai. Non si deve però dimenticare che tale comportamento, apparentemente negativo o sospettabile, è facilmente spiegabile con la preoccupazione ben giustificata di essere trattenuti in arresto e forse anche assoggettati a procedimento ed a condanna nonostante la spontanea presentazione; ed è spiegabile altresì con il desiderio di accorcersi con il capo della spedizione sulla condotta da seguire, ossia di scegliere tra l'esplicita costituzione alle autorità e la semplice astensione dalle attività di spionaggio, desiderio ovviamente sorto dopo che erano cessati i motivi di diffidenza reciproca che prima della partenza avevano indotto ciascuno a dissimulare le proprie intenzioni. Infine si deve tenere presente che i componenti la spedizione avevano ricevuto somme notevoli di danaro il che ha presumibilmente dato adito all'intendimento di fruire delle somme stesse, intenzione che si è ritenuto di realizzare nel modo più conveniente scegliendo il miglior partito di trattenersi in famiglia e di riprendere le antiche attività, senza esporsi ai rischi di una esplicita costituzione che avrebbe potuto anche essere interpretata soltanto come una resipiscenza. In definitiva per tutti costoro mentre gli elementi di accusa sono interamente negativi od equivoci, i soli elementi positivi sono favorevoli alla tesi difensiva, la cui accoglibilità era stata già messa in evidenza nel rapporto del C.S. con un apprezzamento tanto più influente in quanto derivante da organi tecnici che hanno avuto agio di valutare la condotta dei singoli accusati e le loro dichiarazioni nella immediatezza delle indagini assunte durante il corso stesso dell'attuazione dell'impresa criminosa.

Detto apprezzamento si concluse nel separato rapporto a carico del Trincas, giunto ultimo e separato dagli altri con la denuncia di costui per il reato di cui all'art. 246 C.P.; ma tale conclusione nel punto di vista giuridico non è accettabile nè per il Trincas nè per gli altri, poichè la configurabilità di tale reato implica l'intenzione di agire in conformità degli scopi, contrari agli interessi nazionali, che ispirarono la corruzione, e nella specie tale intenzione, per tutto il corso degli atti compiuti dagli imputati, impor-

- 10 -

rebbe la loro responsabilità secondo il titolo dei reati contestati. Difettando invece, per quanto esposto, detta intenzione si ritiene risponderne a giustizia assolvere gli imputati, in conformità delle richieste del P.M., con formula ampia.

Per quanto invece riguarda il Corongiu il Collegio osserva che notevoli indizi di reità sono emersi a suo carico poiché; mentre il suo passato politico non è del tutto scevro da ombre per avere egli ricoperto una carica sia pure di minima importanza nel partito fascista (capo nucleo di un gruppo rionale) egli non era propriamente un militante sbandato e da tale condizione costretto ad arruolarsi, dato che aveva la famiglia in Piemonte e per questo motivo aveva meno degli altri ragioni di sottrarsi. Tuttavia il Collegio considera che non possono del tutto disattendere le spiegazioni date dal Corongiu circa il suo arruolamento nelle F.I. repubblicane, attribuito alla impossibilità di riprendere il proprio servizio nell'impiego civile per mancanza di un foglio di congedo ed alla conseguente impossibilità di sostenere la propria famiglia, come non può disattendere la giustificazione secondo la quale, egli, prescelto per la spedizione perché radio-telegrafista, ritenne di non potersi sottrarre in quanto, venuto ormai a conoscenza del segreto inerente alla spedizione stessa, il sottrarsi avrebbe implicato per lui i più seri pericoli. In definitiva sta il fatto che neppure il Corongiu all'arrivo in Sardegna tenne quella condotta decisa e cauta che una persona della elevata mentalità del Corongiu, incaricata di un compito di spionaggio, avrebbe dovuto e potuto tenere; onde non si può escludere che il Corongiu, costretto dalle circostanze ad arruolarsi e prescelto il battaglione volontari di Sardegna per trovarsi insieme ai suoi conterranei, avesse in animo di disimpegnarsene alla prima occasione, ottenendo, comunque un certificato di idoneità o di congedo tale da consentirgli di riprendere la normale attività; che poi egli si sia adattato a seguire la spedizione con la prospettiva di raggiungere i propri genitori residenti in Sardegna e di fruire delle somme ricevute prima della partenza. Tali rilievi trovano una certa conferma nella dichiarazione del Trincas, il quale, mentre è stato preciso ed obiettivo nello escludere intese preventive per la costituzione e nell'asserire che si era guardato dal lasciare trapelare al padre Usai il proprio intendimento di sottrarsi dopo l'arrivo in Sardegna al compito affidatogli, ha attendibilmente spiegato che, con altri compagni, pur con la necessaria cautela, detto intendimento era stato lasciato trapelare ed in particolare proprio con il Corongiu.

anche ragione di sottrarsi. Tuttavia, tutte le spiegazioni date dal Corongiu circa il suo arruolamento nelle F.F. repubblicane, attribuito alla impossibilità di riprendere il proprio servizio nell'impiego civile per mancanza di un foglio di congedo ed alla conseguente impossibilità di sostenere la propria famiglia, come non può disattendere la giustificazione secondo la quale, egli, prescelto per la spedizione stessa, radio-telegrafista, ritenne di non potersi sottrarre alla spedizione stessa, nuto ormai a conoscenza del segreto inerente alla spedizione stessa, il sottrarsi avrebbe implicato per lui i più seri pericoli. In definitiva sta il fatto che neppure il Corongiu all'arrivo in Sardegna ritenne quella condotta decisa e cauta che una persona della elevatura mentale del Corongiu, incaricata di un compito di spionaggio, avrebbe dovuto e potuto tenere: onde non si può escludere che il Corongiu, costretto dalle circostanze ad arruolarsi e prescelto il battaglione volontari di Sardegna per trovarsi insieme ai suoi conterranei, avesse in animo di disimpegnarsene alla prima occasione, ottenendo, comunque un certificato di inidoneità o di congedo tale da consentirgli di riprendere la normale attività; che poi egli si sia adattato a seguire la spedizione con la prospettiva di raggiungere i propri genitori re la spedizione e di fruire delle somme ricevute prima della residenza in Sardegna e di fruire delle somme ricevute prima della partenza. Tali rilievi trovano una certa conferma nella dichiarazione del Trincas, il quale, mentre è stato preciso ed obiettivo nello escludere l'intesa preventiva per la costituzione e nell'asserire che si era guardato dal lasciare trapelare al padre Ugo il proprio affidamento di sottrarsi dopo l'arrivo in Sardegna al compito affidatogli, ha attendibilmente spiegato che, con altri compagni, pur con la necessaria cautela, detto intendimento era stato lasciato trapelare ed in particolare proprio con il Corongiu.

Nel dubbio il P.M. ha prospettato la configurabilità del reato di cui all'art. 90 pp. n.3 e 4 CPM; per altro il Collegio osserva che, prescindendo dall'esaminare se detta ipotesi sia applicabile al Corongiu il cui atteggiamento obiettivo non è quello della spia sottoposta di cui al citato art.90, ma sarebbe propriamente suscettibile di integrare l'estremo materiale del reato di cui all'art. 59 CPM salva soltanto l'indagine sul dolo, nella specie difettano le condizioni essenziali per l'applicabilità del citato art. 90; invero il Corongiu non è stato sorpreso ad arruolarsi in luoghi di interesse militare o in loro prossimità, ma è stato fermato nella località stessa in cui casualmente venne a trovarsi all'atto della discesa con il para-cadute; ed egli, al momento del fermo, si era già spossato dello apparato radio trasmettente che poté essere rinvenuto soltanto in

- 11 -

seguito ad indicazioni da lui stesso fornite ai carabinieri. Non suscitano pertanto gli estremi della particolare flagranza dell'atteggiamento di sottetta spia, quali sono stati stabiliti dal citato art. 90; e il dubbio sui suoi intendimenti, ossia sulla sua volontà di partecipare alla lotta armata contro lo stato e di esercitare il compito di spionaggio affidatogli, importa che il Corongiu sia assolto da entrambi i reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Per quanto attiene infine all'imputazione di istigazione alla corruzione ascritta all'Usai, il Collegio ritiene di pronunciare assoluzione per insufficienza di prove sul dolo, poiché, pur ritenuto provato che l'Usai abbia tenuto agli agenti di custodia i discorsi attribuitigli, sorge il dubbio che non siano stati tratti di discorsi seri ma piuttosto di chiacchiere fatte dall'Usai a scopo canzonatorio per reagire contro lo stato di detenzione e contro gli agenti; dubbio che è suffragato sia dalla dichiarazione del Teste Passeri sul modo con cui l'Usai teneva detti discorsi sia dal contenuto mirabolante delle offerte di denaro in cui si parlava di milioni.

Il Tribunale Visti gli artt. 77 CPM 47, 59, 85, 26 CPM 242 C.P.
483, 488 C.P.P.

P.Q.M.

DICHIARA

USAI PADRE LUCIANO responsabile dei reati ascrittigli ai capi a) b) c) ed in concorso con l'attenuante di cui all'art. 26 CPM lo condanna alla pena complessiva di anni trenta di Reclusione, alle pene accessorie della degradazione e dell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici, al pagamento delle spese processuali, tassa di sentenza ed alle altre conseguenze di legge.

Visto l'art. 479 C.P.P.

ASSOLVE

il medesimo dal reato ascrittogli al capo d) per insufficienza di prove. Corongiu Mario dai reati ascrittigli per insufficienza di prove, Trincas Francesco, Campus Francesco, Manca Angelo, Marchi Antonio, Castia Antonio, Cotza Virgilio e Mastio Antonio Giuseppe dai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato ed ordina la immediata scarcerazione degli stessi, ad eccezione dell'Usai se non detenuti per altro.

ORISTANO GEDICI MARZO MILLENOVECENTOQUARANTACINQUE
IL PRESIDENTE E/TO COLONNELLO GAVINO LEDDA IL GIUDICE RELATORE E/TO
CAP. CC. RR. DOTTOR GIOVANNI I GIUDICI E/TO TEN. COL. R.A. BOCCA-

bio che è suffragato sia dalla dichiarazione del teste Cassari sul modo con cui l'Usai teneva detti discorsi sia dal contenuto mirabolante delle offerte di denaro in cui si parlava di milioni.

P.Q.M.
Il Tribunale Visti gli artt. 77 CPM 47, 59, 85, 26 CPMG 242 C.P.
483, 488 C.P.P.

DICHIARA

USAI PADRE LUCIANO responsabile dei reati ascritti ai capi a) b) c) ed in concorso con l'attenuante di cui all'art. 26 CPMG lo condanna alla pena complessiva di anni trenta di Reclusione, alle pene accessorie della degradazione e dell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici, al pagamento delle spese processuali, tassa di sentenza ed alle altre conseguenze di legge.
Visto l'art. 479 C.P.P.

ASSOLVE

il medesimo dal reato ascrittogli al capo d) per insufficienza di prove, Corongiu Mario dai reati ascrittigli per insufficienza di prove, Frincas Francesco, Campus Francesco, Manca Angelo, Marchi Antonio, Castia Antonio, Cotza Virgilio e Mastio Antonio Giuseppe dai reati loro ascritti perchè il fatto non costituisce reato ed ordina la immediata scarcerazione degli stessi, ad eccezione dell'Usai se non detenuti per altro.

ORISTANO GIUDICI MARZO MILLENOVECENTOQUARANTACINQUE
IL PRESIDENTE E/TO COLONNELLO GAVINO LEDDA IL GIUDICE RELATORE E/TO CAP. CC.RR. DOTTOR GIOVANNI I GIUDICI E/TO TEN. COL. R.A. BOCCA-LATTE CAV. AUGUSTO MAGG. CAV. CADEDDU CAV. ENRICO CAP. ART. TRUMPJ DOTTOR ARMANDO IL CANCELLIERE MILITARE E/TO TENENTE CAPRARELLA.

Depositata il 29 Marzo 1945 IL CANCELLIERE MILITARE E/TO FRANCESCO CAPRARELLA con atto in data 18 Marzo 1945 il condannato USAI Padre Luciano ha interposto ricorso in nullità al Tribunale Supremo Militare IL CANCELLIERE MILITARE E/TO TENENTE FRANCESCO CAPRARELLA V° IL PROCURATORE MILITARE E/TO COLONNELLO INFIOGICHE.

E' copia conforme

ORISTANO li 29-3-945
il Cancelliere Militare

f.ma illegibile

(collo del Trib.
Mil. di Guerra
della Sardegna)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

4A

AC/4053/1/L.

/rm.

3 Apr. 1945.

SUBJECT : Case vs. USAI Luciano et al.

TO : M.E., the Procuratore Generale Militare
Via Acquasparta 2,R O M A

With reference to the telephone conversation held
two days ago (M.E. BORSARI - Lt. Col. HANNAFORD) could this
Sub-Commission please be supplied with the documents
relating to the above case.

G.G. HANNAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

23

Notes

Case vs. USAI and others

a) The Italian Court seemed to have considered that all defendants with the exception of USAI had belligerent rights. They were in fact treated as soldiers belonging to a recognized enemy unit.

b) There is nothing in the COMU, as far as I can see which would prevent a traitor being also a spy and being charged with both offences. Why the Military Court did not take this view is not understood.

c) The continuous interference of CIC and O.S.S. appeared to have somewhat muddled the mind of the Italian authorities concerned in the investigations of the case.

d) Sentences cannot be criticized if the evidence (as shown in the report) justifies the application of Art. 49/54 of the Penal Code (that the offence did not take place).

e) On the other hand the question of citizenship appears secondary. They accused admitted themselves having at least at one time, served in the armed forces of a State at war with the Italian State (art. 2420.I.).

f) No final comment can be usefully made without the papers of the case (charges and sentence)

g) I suppose they will all get their confiscated money back.

h) Lack of evidence in the case of **Corongid** seems preposterous.

49H.

3A

d) Sentences cannot be criticized if the evidence (as shown in the report, justifies the application of Art. 49/54 of the Penal Code (that the offence did not take place)).

e) On the other hand the question of citizenship appears secondary. They accused admitted themselves having at least at one time, served in the armed forces of a State at war with the Italian State (art. 242 C.I.).

f) No final comment can be usefully made without the papers of the case (charges and sentence)

g) I suppose they will all get their confiscated money

back.

h) Lack of evidence in the case of Corongid seems

preposterous.

49H.

Stein

Note to P.M.G. concerning my phone conversation with him requesting documents of the case, please
49H.

88H to be comment

w/ (2A)

4050

HEADQUARTERS
SARDEGNA REGION ALLIED COMMISSION
LEGAL DIVISION

29 March 1945

Ref. L/1491

SUBJECT: Case vs Usai Luciano et al.

TO : Chief Legal Officer,
Headquarters Allied Commission, APO 394.

The following report is submitted with reference to 10 parachutists dropped in Sardinia during the period June to November, 1944. The case has now been disposed of by the Italian Military Tribunal at Cristano.

I. Facts of the Case.

1. Subsequent to the surrender of the Italian Government on 8th September, 1943, there was formed in Rome a Sardinian Volunteer Battalion. The chief offender in the case in question, Padre Usai Luciano, was apparently an enthusiastic organizer and propagandist for this Battalion.

2. As a consequent aftermath of the surrender on 8th September, confusion reigned supreme, and groups of Italian soldiers wandered aimlessly without organization, supervision or provision for billeting and messing. This fact being recognized various offices for assistance were organized on a regional basis: - that is the "Office of Assistance for Sards", "Office of Assistance for Sicilians" etc..

3. From the testimony it was evident that Medaglia d'Ora Barraccu, Minister of the Fascist Republican Government, a native of Sardinia, and good friend of Padre Usai, was more than casually interested in the "Office of Assistance for Sard Soldiers". This office was located in the same building as the office of recruitment for the Sard Volunteer Battalion. It is alleged that those Italian soldiers from Sardinia seeking assistance were first told to register with the Volunteer Battalion before any assistance was given. The contention of the accused, other than Padre Usai, was that they found themselves in this position.

- 2 -

4. The Battalion apparently was sent to Villa Opicina (Trieste) during the month of December, 1943, for training. It was later transferred to Fiume on 22 February, 1944.

5. Although it is not clear as to the date, apparently, sometime in March or April, 1944, Barracu gave Padre Usai the mission to organize a group of Sardinian soldiers from the Battalion to be trained in the German espionage school and later sent to Sardinia. It appears that Mario Corongiu was one of the first contacted by Usai. They were sent to the Villa Begliacco at Brescia on Lake Garda where the school was conducted. Corongiu was sent to a radio school in Rome conducted by the Germans and later returned to Begliacco.

6. While others were originally recruited, the names of the following are all that are concerned in the case in question:

Campus Francesco
Castia Antonio
Corongiu Mario
Cotza Virgilio
Manca Angelo
Marchi Antonio
Mastiu Giuseppe
Pischeddu Raffaele
Trincas Francesco
Usai Luciano

7. The purported purpose of the mission was to report by radio, the conditions in Sardinia, particularly the political feelings and tendencies of the people and general information about the activities in Sardinia.

8. Padre Usai together with Antonio Mastiu were dropped from a German plane by parachute in the vicinity of Cabras about 2330 hours on 29th June, 1944. Usai went first to the home of Barracu which was a considerable distance from his home at San Gavino. He later admitted being in Sassari and Alghero. He was later apprehended on 5th July, 1944, by the Carabinieri in the vicinity of Alghero. Mastiu was apprehended shortly after. Usai had 71,000 lire and 500 francs in his possession, together with a written code for transmitting messages. Mastiu was in possession of 100 American dollars and 10 pounds in English money.

- 3 -

9. Mario Corongiu was dropped from a German plane on 6 July, 1944, at about 2330 hours. There was also dropped with him a radio transmitter which he hid. He was apprehended by shepherds the next day. He admitted having a radio with him but at that time was unable to indicate its location.

10. Antonio Marchi was dropped by parachute on the night of 12 August, 1944, near Su Pabesu. He immediately went to his home in Oristano and visited relatives and friends. He reported to the Military District of Oristano on the 14th and reported his presence on the Island and asked to have his military position clarified. He was arrested at his home on 15th August by the CC. RR..

11. Virgilio Cotza and Francesco Campus were dropped by parachute about 0430 hours on 13 August, 1944, near the 861st Radar Unit, U.S. Army. Both were immediately apprehended by shepherds and taken to the above unit. Neither were armed.

12. Lt. Raffale Pischeddu landed on 27 August, 1944, at about 2315 hours at Aidomaggiore-Sedilo. He also had a radio and apparently had been designated as second in command to Padre Usai. He voluntarily reported to the Stato Maggiore (Italian Army) on 1st September, 1944, and freely told his story. He was placed under arrest and later realizing the precariousness of his position, escaped, and was later shot by the CC. RR..

13. Antonio Castia was dropped by parachute on 29 August, 1944, at about 2315 hours near Pauliliatino Castia. He had 72,000 lire with him which he hid but later without hesitation took the C.I.C. agents to where he had hidden it. Shortly after he had hidden the money he was apprehended by the CC. RR. and taken into custody.

14. Angelo Manca was dropped by parachute at about 0130 hours on 27 September, 1944, near Sassari. He went to his home near Sassari, presented himself to the local CC. RR. who took him to Headquarters where he was placed under arrest.

15. Francesco Trincas was dropped by parachute near his home in Millis on the night of 9 November, 1944.

16. None of the accused resisted arrest or attempted escape with the exception of Pischeddu.

- 4 -

17. All of the accused with the exception of Corongiu had their families in Sardinia. Corongiu had his wife and children in Piemonte.

18. Usai was the only person in possession of a written code for radio transmission. He was also admittedly the leader of the group.

II. Investigation.

1. Detailed and thorough investigations were carried out by the following organizations:

- a. Counter Intelligence Corps.
- b. G-2, Allied Garrison of Sardinia.
- c. Stato Maggiore Generale, 308 Batt. C.S.
(Italian Army Intelligence Corps).

2. All interrogations as an initial proposition were carried out by C.I.C. agents assisted by Capitano Giuseppe Pisano of the Stato Maggiore Generale.

3. Usai was first taken to the Mainland for interrogation and was later returned to Sardinia for trial.

4. When all investigations were completed, all information was turned over to the Italian Authorities as noted in Para III, Sub-para 2 (below).

III. Designation of the Court.

1. Advice was sought by G-2 of Allied Garrison of Sardinia as to whether or not the subject case should be tried before an Allied Military Court. In para 2 of letter Headquarters Allied Armies in Italy dated 25 July, 1944, file number AAI/1456/157/GSI(b), Allied Garrison was advised that an Allied Military Court would not be convened. Consequently in compliance with para 3 of subject letter, the case was given over to the Italian Authorities for preparation for trial.

2. All information available in the hands of the Allied investigating authorities was therefore made available to the Italian Authorities. However C.I.C. and G-2 Allied Garrison maintained an active interest in the case and continued their investigations with reference to parachutists arriving subsequent to the date of letter referred to in Para III, sub-para 1.

- 5 -

3. Due to the fact that the last parachutists did not arrive until November 1944, investigation was not closed until 20 November, 1944. At this point the case was referred by Capitano Pisano's office to the Chief of Staff of the Italian Military Information Service in Rome.

4. At this point O.S.S. of A.F.H.Q. through one Captain Cerutti became interested in the case from the standpoint of the possible use of Trincas for espionage work against the Germans. Because of this interest the Italian Authorities at this end were apparently reluctant to proceed further until this was clarified.

5. The case was finally referred to the Italian Military Tribunal at Oristano and the instruction commenced immediately being conducted by Sostituto Procuratore Generale, Tenente Coco.

IV. The Charges.

1. Three crimes were charged against Usai Luciano as follows:

- a. giving aid and assistance and working for the enemy.
- b. espionage.
- c. recruiting Italian Soldiers for a unit destined to assist the enemy.

2. The rest of the accused were charged with espionage.

V. The Trial.

1. The trial commenced on 5 March, 1945, at Oristano with Colonel Ledda, Primo Presidente of the Tribunal presiding.

2. With the exception of Padre Usai who testified for about one hour, the testimony of the other accused was comparatively brief. Usai was quite unruffled throughout the trial and displayed an^{un}usual calm demeanour in spite of the seriousness of the case.

3. The principal line of defense of all accused was that since they were without food, clothing and shelter, they had no choice but to join the Volunteer Battalion as outlined in Para I, sub-para 3. With the exception of Usai and Corongiu each claimed that their one

- 6 -

thought was to come to Sardinia to get away from the Germans and be with their families. That in order to achieve this end, they were willing to appear sincere in engaging in the preparations for the espionage mission. The point was never clear, however, that if this contention were true, whether they communicated their true intentions to one another.

4. Since Corongiu had his family in Piemonte as stated in Para I, sub-para 17, the defense outlined in sub-para 3 above was hardly open to him. However he contended that he knew too much about the activities of the Germans and Fascists and that rather than risk being sent to Germany, this mission offered him an opportunity of escape. He said he was afraid that if he displayed any apparent disloyalty to the Fascists that he would be summarily dealt with.

5. Usai was not able to explain why, if he intended to see his family he had spent several days going every where besides his home at San Gavino. His answers were for the most part weak and evasive.

6. On 6 March the Prosecutor was making his final summation to the Court when there appeared two voluntary witnesses who asked to be heard. After brief interrogation these two claimed to have been members of the Battalion. They also claimed there was a third somewhere on the Island whose whereabouts was then unknown. From their statements it appeared that they had some valuable testimony to give. The trial was therefore suspended until 16 March to allow opportunity to find the third named witness.

7. Trial was resumed on 16 March with the three witnesses appearing. One testified that he was a member of the Volunteer Battalion. Further that 20 of them tried to escape but all were apprehended except him. The 19 apprehended were shot by the Germans.

8. All three testified that Usai had been a violent propagandist and had done his utmost for the Fascist cause while he was with the Volunteer Battalion. They also inferred that Usai was instrumental in the shooting of the 19 guards who attempted to escape but this testimony was not clear.

VI. Decision of the Court.

1. The decision of the Court was reached on 17 March and announced as follows:

a. Usai Luciano -

- 7 -

- (i) Sentenced to 30 years of military imprisonment.
- (ii) Suffered loss of military rank and privileges.
- (iii) A perpetual interdiction was placed against him forever barring him from public office or positions of trust.

b. Mario Corongiu -

- (i) Charges were dismissed for lack of evidence.

c. The Other Accused -

- (i) Absolved as not having committed the crime.

2. The Public Prosecutor had asked for the Death Penalty in the case of Usai. In the case of Corongiu he had asked for a sentence of 6 years and for the rest of the accused to be absolved.

VII. Legal Aspects of the Case.

1. At the outset a fundamental distinction must be made with reference to two different aspects of the case. That is the difference between viewing the case from -

- a. The legal aspect.
- b. The military aspect.

With reference to the former it must be borne in mind that it was an Italian court dealing with Italian citizens. Any preconceived idea of what the results ought to be from an Allied viewpoint, have little cogency since the case was tried under Italian law. We can expect no more of the Italian court that to apply its own law according to its own rules. However, this should in no way interfere with the military aspect of the case. By that it is meant the ordinary internment for military security reasons those persons deemed likely to be a threat or jeopardy to the war security. In the latter situation there is neither presumption of innocence or guilt but merely a precaution that is taken on the grounds that it best serves the interests of security during war.

2. The Court and Prosecution were faced with the initial problem of determining the status of the accused. Since they were at one time Italian citizens the question arose as to whether the mere fact of being behind the enemy lines would cause them to lose their citizenship as far as Liberated Italy was concerned. The Court quite rightly answered this in the negative.

- 8 -

3. The decision with reference to citizenship was important since it determined the problem of whether the accused were to be treated as spies or traitors. If they were spies then there would be a presumption of guilt arising from the mere fact of coming into liberated territory. On the other hand if they were to be treated as traitors, convincing evidence would have to be introduced proving the treasonable acts. Since the Court considered the accused as citizens the problem became one of examining the evidence for treasonable acts.

4. In the case of Usai the Court was clearly convinced that he was guilty under Articles 77 C.P.M.; 47, 59, 65, 26 C.P.M.G.; 483/488 C.P.M.. However the Court exercised its judicial discretion and did not impose the death penalty. In addition following the Italian Penal Code it took into consideration that prior to 8 September, 1943, Usai had been awarded a Silver Medal and a Bronze Medal.

5. In addition to charging Corongiu under 77 C.P.M. for co-operating with the enemy, he was charged under Article 90 of the Military Penal Code. This article provides that if a person is found near a Military Area or in possession of an unauthorized radio, there is a presumption of espionage. However the person must be at the Military Area or in possession of the radio at the time of apprehension. Since Corongiu was not in possession of the radio when apprehended, this charge failed.

6. As to the rest of the accused in order to find them guilty of aiding the enemy it would be necessary to prove that the aid was voluntarily given. Under Italian law, there is no presumption that aid, given by those citizens behind the enemy lines, are giving their aid of their own volition. Since proof of this element was lacking, the Prosecutor recommended that these accused be absolved.

Conclusions:

1. On 16 March the Military Tribunal notified the Italian High Command that some of the accused would likely be absolved and to therefore take whatever further action as might be deemed necessary.

2. The accused with the exception of Usai who was already in prison were re-arrested on 23 March, 1945, and are now in Cagliari Prison.

- 9 -

3. The Stato Maggiore Generale, Ufficio Informazione, Sezione 2a, P.M. 3.800 have been informed by the local Stato Maggiore and further instructions from Rome are being awaited by that office.

4. It has been indicated that Usai may be tried some time in the future, if sufficient evidence comes to light on his activities with reference to the shooting of the 19 Sard escapees.

For the Regional Commissioner:

John J. Scanlan
JOHN J. SCANLAN,
1st Lt., CMP,
Regional Legal Officer.

Copies to:

G-2, AFHQ
Regional Commissioner, Sardegna Region.
Public Safety Sub-Commission, Hdqs. A.C.

LEG. SUB COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CLO	
Region. Council	
CL. RLS	
1 APR 1945	

SECRET

3417

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
SARDEGNA REGION

LEONAL 42

20th Mar 1945

(1A)

REFERENCE: L/1491

SUBJECT: Trial of parachutists

TO: Headquarters, Allied Commission

1. On the 16th March the trial of the first group of Parachutists dropped in SARDINIA from enemy aeroplanes was concluded. Very briefly the history of these agents is as follows:- In the Summer of 1944 the enemy began to drop Italian Military personnel by parachute. The men were equipped with radio transmitting sets and provided with large sums of money. One man, CORONGIU, for example, had 62,500 Lire, 200 U.S. Dollars, 4 English gold sovereigns and a transmitting and receiving set. Co-operation by local farmers and shepherds combined with the offer of a substantial reward for each man captured led to the early apprehension of the men as they arrived. It was discovered that a first group of ten were to be expected by the 5th November 1944 all the ten had been accounted for. One man (PISCHEDDU) made determined efforts to escape and was shot and killed by the Carabinieri.

On capture, the general tendency of the men was to lie at first and then confess freely that they had come over to give details of equipment and conditions in SARDINIA and also news of convoys of ships.

2. A.F.H.Q. decided to entrust the trial of the nine remaining agents to the Italian Military Tribunal at CRISTANO and after considerable delay they were dealt with this month. One man, Military Padre USAI, Luciano, was found guilty and sentenced to 30 years imprisonment. He also had his rank taken away and is forbidden to hold public office for the rest of his life.

3. The remaining eight, namely:

Mario	CORONGIU	Francesco	CAMPUS
Francesco	TRINCAS	Angelo	MANCA
Virgilio	COTZA	Antonio	CASTIA
Antonio	MARCHI	Giuseppe	MASTIO

were all acquitted.

4. This trial is the first that has been held under the Presidency of the new President, Colonel LEDDA, and the new General MACCARIO, who is now responsible for the defence of SARDINIA, and the results appeared to be so astonishing that I consulted Colonel

that they had come over to give
also news of convoys of ships.

2. A.F.H.Q. decided to entrust the trial of the nine remaining agents to the Italian Military Tribunal at CRISTANO and after considerable delay they were dealt with this month. One man, Military Padre USAI, Luciano, was found guilty and sentenced to 30 years imprisonment. He also had his rank taken away and is forbidden to hold public office for the rest of his life.

3. The remaining eight, namely:

Mario CORONGIU
Francesco TRINCAS
Virgilio COTZA
Antonio MARCHI

Francesco CAMPUS
Angelo MANCA
Antonio CASTIA
Giuseppe MASTIO

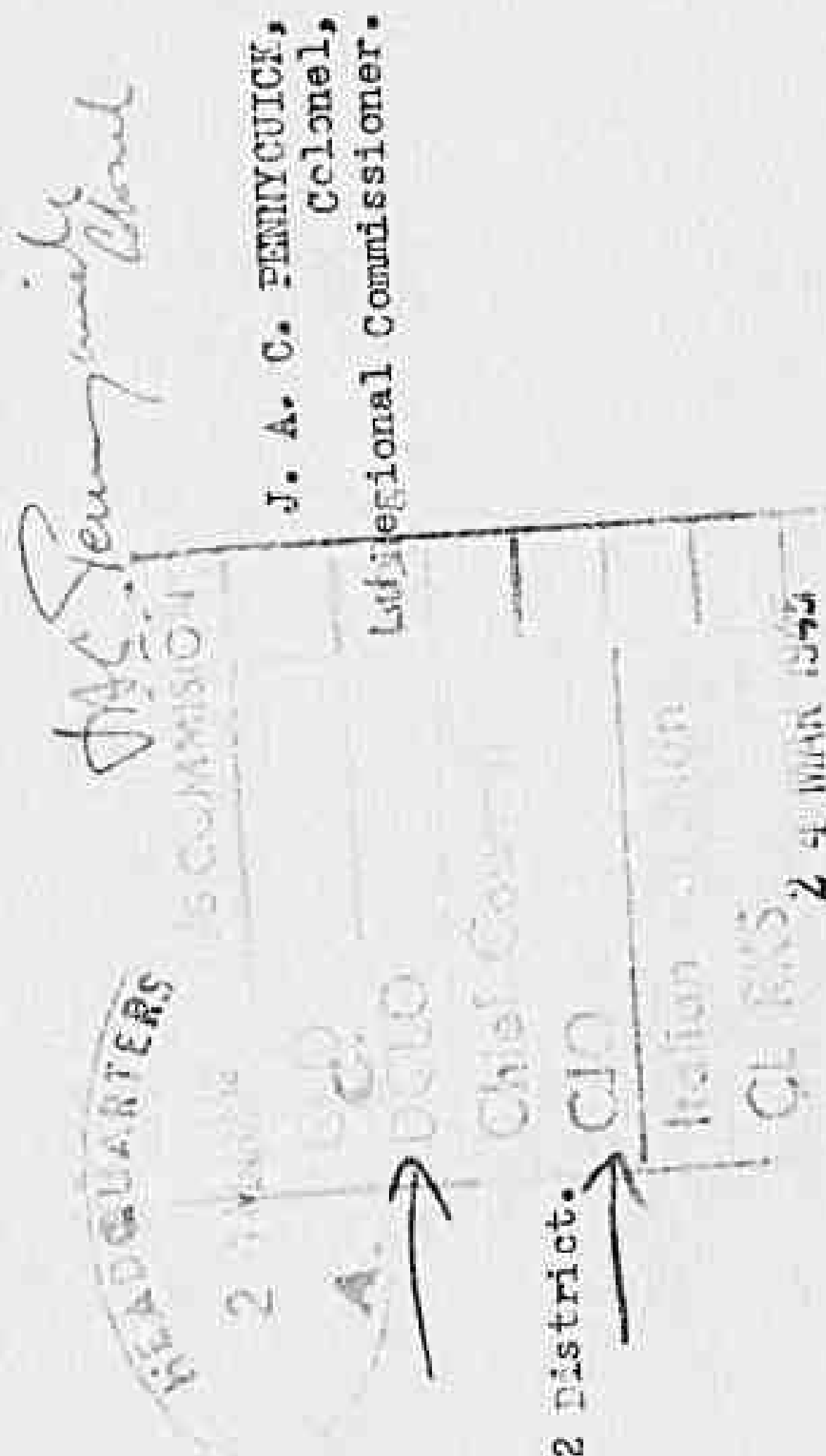
were all acquitted.

4. This trial is the first that has been held under the Presidency of the new President, Colonel LEDDA, and the new General MACCARIO, who is now responsible for the defence of SARDINIA, and the results appeared to be so astonishing that I consulted Colonel SIMONS, M.M.I.A. and with him interviewed General MACCARIO. We enquired what was the status of the men who had been acquitted because even though they were not convicted of spying they could hardly be regarded as anything other than enemy agents or enemy soldiers as they had been sent over in German aeroplanes after having served with the enemy army in Northern Italy. General MACCARIO appeared to be considerably disturbed by the result of this trial and said he was taking steps to have the men who had been acquitted of spying kept in confinement on account of their enemy origin.

5. I have instructed the Legal Officer, Lieut. SCANLAN, to send in a full report of the trial and the legal arguments raised.

JACP/gch

Copy to: H.Q. No.2 District.
M.M.I.A.
A.F.H.Q.



J. A. C. PENNYQUICK,
Colonel,
Legislational Commissioner.

SECRET

20th March 1945

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
ARDEGIA REGION

REFERENCE: L/1491

SUBJECT: Trial of Parachutists

TO: Headquarters, Allied Commission

1. On the 16th March the trial of the first group of Parachutists dropped in SARDINIA from enemy aeroplanes was concluded. Very briefly the history of these agents is as follows:- In the Summer of 1944 the enemy began to drop Italian Military personnel by parachute. The men were equipped with radio transmitting sets and provided with large sums of money. One man, CORONGIU, for example, had 62,500 Lire, 200 U.S. Dollars, 4 English Gold sovereigns and a transmitting and receiving set. Co-operation by local farmers and shepherds combined with the offer of a substantial reward for each man captured led to the early apprehension of the men as they arrived. It was discovered that a first group of ten were to be expected by the 5th November 1944 all the ten had been accounted for. One man (PISCHEDDU) made determined efforts to escape and was shot and killed by the Carabinieri.

On capture, the general tendency of the men was to lie at first and then confess freely that they had come over to give details of equipment and conditions in SARDINIA and also news of convoys of ships.

- A.F.H.Q. decided to entrust the trial of the nine remaining agents to the Italian Military Tribunal at ORISTANO and after considerable delay they were dealt with this month. One man, Military Padre USAI, Luciano, was found guilty and sentenced to 30 years imprisonment. He also had his rank taken away and is forbidden to hold public office for the rest of his life.

- The remaining eight, namely:

Mario	CORONGIU	Francesco	CAMPUS
Francesco	TRINCAS	Angelo	MANCA
Virgilio	COTZA	Antonio	CASTIA
Antonio	MARCHI	Giuseppe	MASTIO

were all acquitted.

This trial is the first that has been held under the Presidency of the new President, Colonel LEDDA, and the new General MACCARIO, who is now responsible for the defence of SARDINIA, and the results appeared to be so astonishing that I consulted Colonel SIMMONS, M.M.I.A. and with him interviewed General MACCARIO. We enquired what was the status of the men who had been acquitted because even though they were not convicted of spying they could hardly be regarded as anything other than enemy agents or enemy soldiers as they had been sent over in German aeroplanes after having served

On capture, the general tendency of the men was to lie at first and then confess. That they had come over to give details of equipment and conditions in SARDINIA and also news of convoys of ships.

A.F.H.Q. decided to entrust the trial of the nine remaining agents to the Italian Military Tribunal at CRISTANO and after considerable delay they were dealt with this month. One man, Military Padre USAI, Luciano, was found guilty and sentenced to 30 years imprisonment. He also had his rank taken away and is forbidden to hold public office for the rest of his life.

The remaining eight, namely:

Mario	CORONGIU	Francesco	CAMPUS
Francesco	TRINCAS	Angelo	MANCA
Virgilio	COTZA	Antonio	CASTIA
Antonio	MARCHI	Giuseppe	MASTIO

were all acquitted.

This trial is the first that has been held under the Presidency of the new President, Colonel LEDDA, and the new General MACCARIO, who is now responsible for the defence of SARDINIA, and the results appeared to be so astonishing that I consulted Colonel SIMONS, M.M.I.A. and with him interviewed General MACCARIO. We enquired what was the status of the men who had been acquitted because even though they were not convicted of spying they could hardly be regarded as anything other than enemy agents or enemy soldiers as they had been sent over in German aeroplanes after having served with the enemy army in Northern Italy. General MACCARIO appeared to be considerably disturbed by the result of this trial and said he was taking steps to have the men who had been acquitted of spying kept in confinement on account of their enemy origin.

I have instructed the Legal Officer, Lieut. SCANLAN, to send in a full report of the trial and the legal arguments raised.

J. A. C. Parnyquick

J. A. C. PARNYQUICK,
Colonel,
Regional Commissioner.

BP/gch

Copy to: H.Q. No. 2 District.
M.M.I.A.
A.F.H.Q.

0912